MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

FAQ

IL BANDO DOMANDE E RISPOSTE

FAQ relative al Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Dove e come si presenta l'istanza di finanziamento?

Con decreto del Ministero dell'interno del 21/02/2022, è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi per l'annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L'istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011. L'accesso al MOP avviene attraverso le utenze del sistema già in possesso dei comuni che effettuano regolarmente il monitoraggio di cui al citato decreto legislativo. Il mancato possesso di una utenza del MOP rappresenta una inadempienza rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011. Effettuando l'accesso al sistema, nella sezione delle notifiche, è visualizzata la comunicazione per procedere alla compilazione e all'invio dell'istanza di finanziamento.

In particolare, il Comune, attraverso la piattaforma:

1. seleziona i CUP tra quelli ammissibili proposti dal sistema stesso sulla base delle caratteristiche riportate dall'art. 2 co. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/02/2022;
2. fornisce gli elementi informativi richiesti dal sistema attraverso la procedura guidata;
3. al termine dell'inserimento dei dati:
   - valida l'istanza: tale passaggio produce un file pdf della bozza di istanza;
   - scarica il file pdf della bozza di istanza,
   - verifica la correttezza dei dati inseriti;
   - firma digitalmente il file.
4. carica il file dell'istanza firmata digitalmente tramite la piattaforma;
5. esegue la trasmissione dell'istanza firmata.

Si precisa, inoltre, che la normativa di riferimento non indica un livello di progettazione minimo necessario ai fini della presentazione dell'istanza.

2. Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza?

La piattaforma GLF è aperta dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni, inclusi festivi, e la trasmissione, deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro le ore 23:59 del 31 marzo 2022, giorno in cui il sistema resterà aperto fino al citato orario.

È facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova istanza, attraverso un ulteriore invio secondo le modalità sopra rappresentate e comunque entro i termini fissati. In tale circostanza, l'ente deve preliminarmente procedere a ritirare la precedente istanza prima di poter trametterne una nuova.

3. Chi deve firmare l'istanza?

L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 21/02/2022 chiarisce che per la validità della comunicazione i comuni/il Comune capofila, sono tenuti alla trasmissione dell'istanza esclusivamente con modalità telematica, munita di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

4. Quali comuni possono presentare l'istanza di finanziamento?

Possono presentare l'istanza di finanziamento, ai sensi dell'art. 1 co. 535 della L. 234/2021:

a) Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti nel limite massimo di 5.000.000 di euro.
In tal caso, l'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente dal Comune Capofila.
Si chiarisce che con la dicitura "*forma associata"* si intendono:
- Le **Convenzioni**, disciplinate dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Le **Unioni di Comuni** disciplinate dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Le **Comunità Montane**, disciplinate all'art. 27 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

b) I Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 di assegnazione delle risorse in attuazione art. 5 DPCM 21 gennaio 2021;

c) I Comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno in precedenza presentato domanda per i contributi per i progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019;

d) Nel limite dell'importo non richiesto, i Comuni che, con il Decreto di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021, non hanno richiesto e/o ricevuto il massimo concedibile per fascia demografica.

Si segnala che i comuni che entreranno nell'eventuale scorrimento della graduatoria di cui all'All. 3 al Decreto Interministeriale di Assegnazione delle risorse del 30/12/2021 non potranno essere ammessi al contributo di cui all'art. 1 co. 534 della L.234/2021.

Infine, giova precisare che il Comune convenzionato o partecipante ad un'Unione non può partecipare alla presentazione di ulteriori istanze di contributo.

5. Come viene effettuato il calcolo della popolazione residente all'interno del Comune?

Il calcolo della popolazione residente all'interno del Comune viene effettuato sulla base della disposizione di cui all'art. 156 co. 2 del TUEL, in virtù del quale il numero dei residenti è calcolato "*alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile".*
Nel caso di specie, pertanto, in base alla più recente rilevazione censuaria effettuata dall'ISTAT (31/12/2020).

6. Che tipo di interventi possono essere finanziati attraverso questo contributo?

Come previsto dall'art. 1 co. 536 della L. 234/2021, possono essere presentate istanze per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi, sussumibili nelle tipologie di seguito indicate:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.

Ad ogni buon conto, si precisa che gli interventi di rigenerazione urbana devono essere finalizzati al miglioramento del decoro urbano, al recupero del tessuto sociale e ambientale, attraverso la realizzazione di progetti di tipo coordinato e condiviso. Non si potranno pertanto, ritenere ammissibili nuove costruzioni, consumo di nuovo suolo ovvero micro-interventi.

Al di fuori del caso in cui venga presentato un insieme coordinato di opere, anche contraddistinte da più CUP, per le quali è necessario che vengano finanziate tutte le opere, verrà verificata la coerenza di ogni singolo CUP con le finalità previste dalla norma. Verranno, quindi, ritenute ammissibili solo quelle opere conformi alle citate finalità.

Si chiarisce, in ultimo, che con l'istanza al contributo possono essere richieste oltre alle spese per realizzazione dell'opera, quelle relative ai costi di progettazione, qualora compresi nel quadro economico. In tali casi nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera.

7. Cosa si intende per insieme coordinato di opere?

Il progetto deve riguardare un intervento che non può esaurirsi nella mera realizzazione di una pista ciclabile, nella ristrutturazione di un fabbricato o nel ripristino di tratti viari, ma deve riguardare opere, anche coordinate fra laro, la cui realizzazione abbia impatti evidenti sulla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale e/o siano tese a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

8. I Comuni che intendano associarsi per raggiungere la soglia dei 15.000 abitanti devono essere contigui?

I comuni che intendano associarsi per raggiungere la soglia dei 15.000 abitanti devono essere contigui, salvo che non si individuino strategie "tematiche" condivise tra più comuni (ad es. cultura, sport, ecc.).
Si rammenta, infatti, che l'insieme di Comuni può considerarsi aggregata sia per continuità territoriale che per coerenza tematica.

9. Quali sono gli obblighi del Comune Capofila in qualità di soggetto attuatore?

Il Comune Capofila, ai sensi dell'art. 1 co. 535 lett. *a),* è tenuto a presentare l'istanza di ammissione al contributo indicando l'elenco dei comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi individuati dai Comuni associati, con i relativi CUP.

Preliminarmente sarà onere dell'ente capofila rendere nota la volontà di procedere a forme di associazionismo tra Comuni, qualora non siano già in essere, nonché pubblicizzare e tenere traccia delle proposte presentate dai Comuni. Si precisa che tali atti amministrativi non dovranno essere trasmessi in sede di presentazione dell'istanza ma sarà doveroso garantirne la conservazione ai fini della successiva attività di controllo da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento.

I CUP relativi alle singole opere sono generati dall'ente capofila, il quale si impegna a garantire che gli interventi degli altri Comuni associati siano portati a termine attraverso la gestione, l'attuazione e il monitoraggio degli stessi.

Resta in capo al Comune capofila l'obbligo di assicurare la coerenza della strategia tematica posta a fondamento del progetto presentato.

Il Comune Capofila sarà unico assegnatario delle risorse di cui all'art. 1 co. 534, L. 234/2021 per la realizzazione di tutti gli interventi; pertanto, sarà richiesta unicamente a quest'ultimo l'iscrizione nel Bilancio e nel programma triennale OO.PP. ovvero nel D.U.P. dell'intero progetto finanziato.

Spetta, inoltre, al Comune Capofila la rendicontazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 – 541 attraverso il sistema previsto dal d.lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce "*Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022*".

10. I contributi di cui all'art. 1 co. 534 L. 234/2021 sono attribuiti con risorse a valere sul bilancio statale o sul PNRR?

I contributi di cui all'art. 1 co. 534 ss. L. 234/2021 sono attribuiti unicamente con risorse a valere sul bilancio nazionale, di conseguenza:

- NON si applicano le disposizioni previste per il PNNR per la gestione-rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
- NON si applicano le disposizioni specifiche previste per i contributi a valere sul PNRR, quali ad esempio la possibilità di utilizzare parte delle risorse per le spese di personale o le altre norme contrattuali e contabili specifiche (D.L. 80/2021).

11. Cosa si intende per *"aree pubbliche"* o *"edifici pubblici"* ai sensi del comma 536 dell'articolo 1 Legge 234/2021?

Al fine dell'ammissibilità dell'intervento, è necessario che le opere insistano su beni o aree che siano

nella disponibilità dell'Ente alla data di assegnazione del contributo. Per tale dovendosi intendere tanto la disponibilità pubblicistica degli stessi al momento dell'assegnazione delle risorse (es. aree e/o beni pubblici, comunali, regionali, demaniali ecc.), quanto di derivazione privatistica ai sensi dell'art. 1-*bis* della Legge 241/1990 (es. aree o beni nella disponibilità dell'Ente in forza di atti di natura non autoritativa, quali la locazione o il comodato). In tale ultimo caso, sarà necessario che l'atto convenzionale privatistico tra Ente pubblico ed Ente privato sia vincolato a finalità di pubblico interesse ed abbia una durata almeno trentennale.
L'Ente può, altresì, procedere all'acquisto o all'esproprio di un bene o di un'area di proprietà dei privati, purché l'atto sia perfezionato entro la data di pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse.

2. Qualora alcune spese siano coperte da altra fonte di finanziamento, devono essere considerate come cofinanziamento? Il cofinanziamento degli interventi è un elemento premiale?

3.

È possibile utilizzare altra fonte di finanziamento di qualsiasi tipo a copertura del costo totale dell'opera che si intende realizzare ; Si ricorda che i contributi pubblici sono cumulabili, ove non diversamente disposto, ma NON possono finanziare le stesse spese. Pertanto, spetta all'Amministrazione valutare le diverse opzioni a disposizione, anche in relazione alla tempistica prevista dal comma 538.

Commentato [R1]: Perché? A me sembra che sia possibile

Il cofinanziamento dell'opera non costituisce elemento di premialità ai fini dell'attribuzione del contributo. Il modello dell'istanza informatica da compilare sulla piattaforma gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze come approvato dal Decreto ministeriale del 2 aprile 2021, prevede di indicare, se prevista, la quota parte dell'opera cofinanziata con altra tipologia di risorse.

4. Quali sono le voci del quadro economico ammesse al contributo?

Le somme ammesse a contributo sono tutte le voci del quadro economico relative alle
Indagini preliminari, progettazione e alla realizzazione dei lavori. Sono comprese, quindi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, le spese del quadro economico come IVA, incentivo del 2%, imprevisti, indagini preliminari ma **NON gli oneri per le procedure d'esproprio e le spese connesse alle occupazioni di urgenza**

5. È richiesta la relazione di progetto nella presentazione della candidatura?

La candidatura non prevede alcuna trasmissione di relazioni circa l'intervento da realizzare e non deve essere allegato il relativo progetto.

6. È necessario che le opere oggetto dell'intervento siano inserite negli atti programmatici dell'Ente?

Ai fini dell'ammissibilità della domanda è necessario che l'opera sia ricompresa all'interno del Piano Triennale delle opere (OO.PP) ovvero all'interno del D.U.P laddove previsto e presente nell'elenco annuale dei lavori.

7. Quali sono i termini per l'affidamento dei lavori?

Ai sensi dell'art. 1 co. 538 della L. 23472021, il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i seguenti termini decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse:

- Per le opere di costo pari o inferiore a 2,5 milioni di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;

- Per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro l'affidamento dei lavori dovrà avvenire entro 20 mesi.

8. Cosa si intende per affidamento dei lavori?

A seconda della procedura eseguita, come riportata sul codice identificativo gara (CIG) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC N. 1/2017, per affidamento dei lavori si intende:

- La data di pubblicazione del bando in caso di procedura aperta;
- La data di invito in caso di procedura negoziata;
- La data di affidamento in caso di trattativa diretta.

Si precisa che per tutte le procedure sarà preso in considerazione il CIG "**lavori"** perfezionato su SIMOG.

In caso di mancato rispetto di suddetti termini, ai sensi dell'art. 1 co. 539 il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'Interno

9. I ribassi sia dei lavori, sia del servizio tecnico relativo al progetto esecutivo dovranno essere restituiti oppure potranno essere impegnati nel rispetto delle normative vigenti? I ribassi d'asta potranno essere utilizzati per la copertura dei costi derivanti dalle cosiddette "varianti in corso d'opera"?

Come previsto dall'art. 1, comma 540, della L. 234/2021, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo, e senza bisogno di alcuna formale autorizzazione potranno essere utilizzati dal medesimo Ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 534 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Gli eventuali ribassi d'asta non potranno essere utilizzati per la copertura dei costi derivanti dalle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.

10. Per gli interventi di edilizia residenziale, gli immobili di proprietà comunale devono essere destinati a ERP (edilizia residenziale pubblica) o possono essere aree di categorie zona B?

Non è previsto alcun vincolo di destinazione delle aree su cui insistono gli immobili o i beni oggetto

di intervento.

11. Come si effettua il monitoraggio delle opere?

Ai sensi del co. 542 il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate dai co. 534 e ss. è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previso dal D.lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Si precisa che per i contributi in oggetto non trova applicazione l'art. 158 del D.lgs. 267/2000, pertanto i successivi controlli saranno disciplinati nel decreto di assegnazione delle risorse.